

Roma, 20 settembre 2018

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: RINNOVO CCNL DIRIGENTI CONSORZI DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE**

Lo scorso 18 settembre è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale (in allegato), ancora prima della scadenza, fissata al 31 dicembre 2018, della vigente disciplina contrattuale. Il nuovo contratto collettivo, pertanto, decorrerà dal 1° gennaio 2019 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2021.

Nel merito dei contenuti dell'accordo contrattuale, l'Associazione sindacale dei Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale (DIRSIND), aderente a Federmanager e assistita dalla Direzione Generale, ha accolto, innanzitutto, le richieste della controparte (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale - FICEI) relativamente alla parte economica del contratto collettivo, in considerazione dell'attuale situazione di difficoltà economico-finanziaria dei Consorzi industriali e, più in generale, della perdurante incertezza sull'andamento economico generale del Paese.

In tale contesto, pertanto, si è ritenuto responsabilmente che non vi fossero i presupposti per affrontare un organico rinnovo contrattuale, per cui si è concordato di congelare i valori retributivi previsti nel vigente c.c.n.l. 11/11/2016 per il periodo di validità del nuovo contratto collettivo e affrontare la discussione solo su alcuni punti di specifico interesse della parte normativa, a cui si è ritenuto di apportare interventi di chiarimento e semplificazione.

Nello specifico, con riferimento alle varie indennità legate alla risoluzione del rapporto di lavoro previste agli artt. 15, 16 e 31 del c.c.n.l., si è scelto di introdurre una apposita disposizione contrattuale (art. 31bis – Divieto di cumulo indennità derivanti da risoluzione) in cui precisare che tali indennità non sono tra loro cumulabili - nel senso che la percezione di una di esse esclude la possibilità per il dirigente di percepirne un'altra - e risultano percepibili secondo le procedure previste a tal fine dallo stesso c.c.n.l. o, in mancanza, dalla legge.


Per quanto riguarda la disciplina della contrattazione legata ad obiettivi, inoltre, si è concordato che l'indennità sostitutiva prevista dall'ultimo comma dell'art. 22, in caso di mancata formulazione di una proposta da parte dell'Ente, ferma restando la maturazione biennale nelle forme previste, non potrà in ogni caso raggiungere un valore superiore (per effetto dei vari scatti) ad € 800,00.

Le Parti, infine, hanno deciso di incontrarsi nuovamente nel corso dell'anno 2019 per approfondire ulteriormente gli aspetti legati al Welfare aziendale, con l'impegno a dedicare un *focus* specifico su questi aspetti nella fase di attuazione del contratto collettivo, a conferma della grande rilevanza che gli istituti integrativi ricoprono per la Categoria.

Anche alla luce di tale valutazione, infatti, si ricorda che già in occasione del precedente rinnovo contrattuale le Parti hanno voluto inserire una Nota a Verbale alla fine del testo contrattuale con cui si è introdotta una quota di servizio a carico sia degli Enti che dei singoli dirigenti non iscritti alle rispettive Organizzazioni di rappresentanza (FICEI e DIRSIND-FEDERMANAGER), considerati i costi che il c.c.n.l. comporta per l'assistenza alla stipula e per la successiva consulenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Mario Cardoni



All. 1